



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 12

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 21/DDL del 26 ottobre 2020)

**RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE DI VALIDITÀ DEL PIANO
FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE APPROVATO CON LEGGE
REGIONALE 5 GENNAIO 2007, N. 1**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 2 novembre 2020.

RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE DI VALIDITÀ DEL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 2007, N. 1

Relazione:

Il termine di validità del Piano faunistico-venatorio regionale (PFVR) 2007-2012, approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, è stato prorogato - da ultimo e con legge regionale 8 febbraio 2019, n. 8 - al 31 dicembre 2020.

In ragione della necessità di garantire un integrale ed efficace svolgimento della prossima stagione venatoria 2020/2021 si rende necessario provvedere ad una rideterminazione del termine di validità in parola sino alla conclusione della medesima stagione venatoria.

Pertanto, si propone la rideterminazione del termine di validità del Piano faunistico venatorio vigente al 10 febbraio 2021.

RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE DI VALIDITÀ DEL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 2007, N. 1

Art. 1 - Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.

1. La validità del piano faunistico-venatorio regionale, approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, è rideterminata al 10 febbraio 2021.

2. Alla rideterminazione di cui al comma 1 non si applica l'articolo 3, comma 2 del regolamento di attuazione di cui all'Allegato A alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.

Art. 2 - Norma di abrogazione.

1. La legge regionale 8 febbraio 2019, n. 8 "Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1" è abrogata.

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

INDICE

Art. 1 - Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.	3
Art. 2 - Norma di abrogazione.	3
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.	3